

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3751

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BO, ESPOSTO, LIZZERO, MARRAS, GIANNINI, OGNIBENE, BARDELLI, BONIFAZI, GESSI NIVES, REICHLIN, SCUTARI, MICELI, VALORI, LENTI, NAHOUM, Busetto, FLAMIGNI, GASTONE, LAJOLO, di MARINO, DAMICO, CESARONI, LA BELLA, TEMPIA VALENTA, FASOLI, COLAJANNI, PISCITELLO, TUCCARI, PELLEGRINO, SPECIALE, FOSCARINI, MONASTERIO, CEBRELLI, TAGLIAFERRI, MAULINI, NAPOLITANO LUIGI, CORGHI, LAVAGNOLI, PELLIZZARI, FREGONESE, BORTOT, RAFFAELLI, TANI, D'AURIA, JACAZZI, RAUCCI, LAMANNA, FIUMANO', TRIPODI GIROLAMO, SANDRI, SCOTONI, TERRAROLI

Presentata il 29 ottobre 1971

Integrazioni e modifiche alla legge 25 maggio 1970, n. 364, che istituisce il « Fondo di solidarietà nazionale » contro i danni delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche in agricoltura

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Ad oltre un anno di distanza dall'entrata in vigore della legge 25 maggio 1970, n. 364, con la quale si istituiva il « Fondo di solidarietà nazionale » per interventi in agricoltura a favore di aziende che avessero subito danni a causa di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche, si impone una verifica critica per urgenti adeguamenti e miglioramenti della legge stessa.

Molte delle speranze e delle attese che — dopo vivaci movimenti contadini di protesta e di lotta — si erano manifestate al momento dell'approvazione della legge n. 364, sono andate deluse e il consuntivo di oltre un anno ha fatto toccare con mano a tutti che — non solo in relazione al mancato accoglimento del principio dell'indennizzo parziale del danno ai raccolti, ma per la stessa inefficienza delle soluzioni e degli interventi ipotizzati dalla legge —

la situazione di carenza dell'intervento pubblico in caso di calamità ed avversità in agricoltura non è sostanzialmente cambiata.

Ne è prova il fatto che l'organizzazione dei consorzi volontari previsti all'articolo 14 della suddetta legge non si è adeguatamente sviluppata e — per gli ostacoli seri che stanno alla base del suo limitato sviluppo — nulla fa prevedere che possa estendersi al di là di frange assai ristrette dell'intero arco delle « produzioni di pregio intensive » per le quali la legge ipotizza la soluzione volontaria. In proposito — a riprova delle giustificate diffidenze dei viticoltori, degli agrumicoltori, degli ortofrutticoltori, degli olivicoltori verso la prevista soluzione assicurativa — va ricordato che persino gli adempimenti previsti all'articolo 21 (consorzio tra società assicuratrici, modalità di funzionamento, tariffe annuali dei premi), risultano ancora disattesi, né esiste la certezza per i coltivatori che la loro attuazione possa garantire i miglioramenti da essi auspicati in termini di riduzione delle franchigie e dei premi assicurativi vigenti all'atto dell'entrata in vigore della legge o di reale tutela delle produzioni per l'intero ciclo vegetativo.

Ma la carenza dell'intervento pubblico in caso di calamità ed avversità in agricoltura appare ulteriormente evidente in ordine a due altri problemi, e precisamente:

a) in ordine al fatto che la legge n. 364 appare del tutto inadeguata all'imminente passaggio di tutti i poteri in agricoltura alle regioni;

b) in ordine al fatto che gli stessi interventi previsti all'articolo 5 per la ricostituzione dei capitali di conduzione, compreso il lavoro del coltivatore, quando si riferiscono colture di pregio restano ancorati alla troppo elevata percentuale del 60 per cento di distruzione della produzione lorda globale, mentre quando si riferiscono a tutte le produzioni restano ancorati alla percentuale del 40 per cento, che diventa troppo elevata se nel computo delle produzioni — come oggi avviene — si comprende quella zootecnica. A proposito dei suddetti interventi sui capitali di conduzione va inoltre sottolineata l'inadeguatezza dell'attuale *plafond* massimo di contributo in conto capitale di 500 mila lire, inadeguatezza resa ancor più evidente dall'avvenuta rivalutazione in sede ministeriale dei parametri sull'entità dei capitali di conduzione, come da circolare n. 11 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste del 15 ottobre 1970.

Ciò premesso, con la presente proposta di legge si tende a rimediare ai limiti denunciati

proponendo alcune modifiche ed integrazioni che si ispirano all'azione rivendicativa che in questi ultimi mesi è stata condotta a livello delle forze sindacali, professionali e politiche e si è sovente espressa in ordini del giorno unitari votati in consigli regionali, provinciali e comunali, oltre che in assemblee e manifestazioni contadine delle zone colpite da calamità o avversità nell'annata in corso.

All'articolo 1 della presente proposta di legge si suggerisce un intervento integrativo *una tantum* di 100 mila lire esclusivamente a favore delle aziende diretto-coltivatrici nello spirito delle affermazioni contenute nella stessa relazione di maggioranza al Senato sul disegno di legge istitutivo del « Fondo di solidarietà nazionale », là dove — in riferimento alle critiche ed alle proposte dell'opposizione relative al mancato indennizzo o alla inadeguatezza dei fondi stanziati — si affermava che « non è escluso che possano essere oggetto di considerazione al di fuori della portata di questo provvedimento ». Per sveltire l'erogazione dei fondi si propone anche che, nelle operazioni di prelievo automatico delle somme da parte del MAF previste all'articolo 1 della legge istitutiva del « Fondo di solidarietà nazionale », sia compresa la concessione alle regioni delle somme necessarie a garantire alle aziende colpite un anticipo di almeno il 50 per cento delle loro spettanze, in attesa della definizione delle pratiche in essere. Allo stesso articolo 1 si propone, inoltre, l'istituzione di un Comitato nazionale di gestione del fondo, aperto innanzitutto alle regioni ed ai rappresentanti dei contadini.

Con gli articoli 2, 6, 8 e 10 della presente proposta di legge si suggeriscono, inoltre, le modifiche conseguenti al previsto passaggio alle regioni dei poteri di intervento in agricoltura, nell'auspicio che l'attività legislativa autonoma delle regioni possa ulteriormente precisare e migliorare l'intervento pubblico in caso di calamità o avversità in agricoltura.

All'articolo 3 della presente proposta di legge si propone che gli interventi siano estesi dalle sole « produzioni di pregio » a tutte le colture agrarie, comprese quelle zootecniche.

Con l'articolo 4 si propone una riduzione delle percentuali minime di distruzione della produzione (dal 60 al 40 per cento per le colture specializzate e dal 40 al 20 per cento per quelle promiscue, compresa la zootecnia), ed un elevamento del *plafond* del contributo statale dal mezzo milione attuale ad un milione onde consentire una effettiva applicazione degli interventi previsti e si propone l'intervento

aggiuntivo già previsto in caso di alluvioni, mediante l'erogazione alle aziende diretto-coltivatrici di 90 mila lire tramite l'INPS.

Inoltre, con l'articolo 5, si intendono migliorare gli interventi a favore delle cooperative agricole che abbiano subito una riduzione dei conferimenti in conseguenza di calamità o avversità.

Con l'articolo 9 si stabilisce che le domande per i prestiti e per i contributi vanno presentate all'Ispettorato agrario provinciale, ad evitare i gravi ritardi nelle liquidazioni verificatisi allorché le domande sono confluite alle banche, non attrezzate per tali compiti.

Con l'articolo 11 — ad evitare ogni interpretazione restrittiva della legge — si evidenzia la cumulabilità tra i benefici dell'intervento pubblico diretto e quelli derivanti ai produttori eventualmente associati nei consorzi vo-

lontari. E ciò sia perché è noto che, per varie ragioni, i contributi mutualistici o assicurativi ai produttori associati nei consorzi sono sempre notevolmente al di sotto del 100 per cento dei danni effettivi, sia perché l'intervento pubblico diretto si attua non su tutto il danno, ma soltanto su una parte di esso, e precisamente sui soli « capitali di conduzione ».

Data l'urgenza di addivenire alle suddette modifiche e integrazioni della legislazione vigente i proponenti auspicano che la presente proposta di legge incontri la comprensione del Governo e del Parlamento al fine di non deludere ulteriormente le speranze e le attese dei coltivatori che, anche nel 1971, vedono aggiungersi alle gravi difficoltà dei settori in crisi e del basso reddito di lavoro, quelle derivanti dai raccolti distrutti dalle calamità naturali o dalle avversità atmosferiche.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Dopo la lettera *c*) dell'articolo 1 della legge 25 maggio 1970, n. 364, sono aggiunte le seguenti lettere:

« *d*) l'erogazione di un contributo di lire 100 mila a parziale copertura del danno ed allo scopo di alleviare le ripercussioni dello evento calamitoso sulla famiglia coltivatrice, esclusivamente a favore di aziende diretto-coltivatrici che abbiano subito una distruzione non inferiore al 50 per cento della produzione lorda globale, esclusa quella zootecnica;

e) la concessione di un anticipo da parte della regione interessata, pari ad almeno il 50 per cento delle spettanze delle aziende agrarie danneggiate, salvo successivo conguaglio ».

All'articolo 1 della legge 25 maggio 1970, n. 364, sono aggiunti i seguenti commi:

« Al fine di gestire il fondo e di provvedere alla erogazione alle regioni ed ai rifinanziamenti del fondo stesso, nonché di redigere un rendiconto annuale, con relativo parere da trasmettere al Parlamento ed ai Consigli regionali, è istituito un " Comitato nazionale di gestione " del Fondo di solidarietà nazionale, così composto:

un rappresentante del Ministero della agricoltura e delle foreste;

un rappresentante del Ministero delle finanze;

un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

un rappresentante del Ministero del tesoro;

un rappresentante di ogni regione a statuto ordinario e speciale;

tre rappresentanti designati dalle organizzazioni professionali nazionali più rappresentative delle aziende diretto-coltivatrici;

due rappresentanti designati dalle organizzazioni nazionali cooperative più rappresentative;

sei rappresentanti designati dalle organizzazioni nazionali più rappresentative delle associazioni dei produttori;

due rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei mezzadri e coloni;

un rappresentante delle aziende in economia, che non siano diretto-coltivatrici.

Il suddetto " Comitato nazionale di gestione " è presieduto dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste e si rinnova ogni tre anni ».

ART. 2.

L'articolo 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, è così modificato:

Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« A tal fine le regioni a statuto speciale ed a statuto ordinario sono delegate, ai sensi dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, a dichiarare l'esistenza dei caratteri di eccezionale calamità o di eccezionale avversità atmosferica per gli eventi che si verificheranno dopo l'entrata in vigore della presente legge, mediante loro decreti in relazione a ciascun evento, entro 30 giorni dalla data dell'evento dannoso. Entro i successivi 30 giorni sono ammessi gli eventuali decreti di rettifica, su istanza degli interessati o di ufficio ».

al terzo comma, dopo le parole: « successivi articoli » sono aggiunte le parole: « 3, lettera a), »;

il quarto comma è sostituito dal seguente:

« Le Amministrazioni delle regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale sono autorizzate ad anticipare le somme occorrenti, che saranno successivamente rimborsate dal Fondo di solidarietà nazionale ».

ART. 3.

Al primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, dopo le parole: « produzioni di pregio » aggiungere le parole: « e altre colture agrarie, comprese quelle zootecniche ».

ART. 4.

Il quinto comma dell'articolo 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito con modificazioni nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, è sostituito dal seguente:

« A favore dei conduttori di aziende agricole, coltivatori diretti, singoli od associati in cooperative di conduzione terreni, le cui aziende abbiano riportato danni non inferiori al 40 per cento della produzione lorda globale esclusa quella zootecnica, possono es-

sere concessi, per gli stessi scopi, in alternativa con i prestiti di cui ai precedenti commi, contributi in conto capitale, nell'aliquota massima dell'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile e per un importo non superiore a lire un milione, graduato in rapporto all'entità del danno subito. Per le aziende agricole i cui ordinamenti oltre a quelli considerati nel precedente articolo comprendono altre produzioni, il contributo può essere concesso quando i danni riportati nella produzione lorda globale, compresa quella zootecnica, non siano inferiori al 20 per cento. Inoltre, a favore delle suddette aziende, quando non risultino titolari di un contratto di assicurazione sui prodotti danneggiati, è altresì concesso un contributo di lire 90 mila, da erogarsi con le modalità previste all'articolo 16 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, convertito con modificazioni nella legge 12 febbraio 1969, n. 6 ».

ART. 5.

All'articolo 3 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, è aggiunto il seguente comma:

« Quando la riduzione dei conferimenti di prodotto superi il 40 per cento, alle stesse cooperative è concesso, a parziale compenso delle accresciute spese di gestione, un contributo per ogni quintale di prodotto non conferito pari al cento per cento dell'ammontare delle normali spese di gestione, che verrà determinato annualmente da ogni regione, per ogni varietà di prodotto, previa consultazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e delle organizzazioni professionali di categoria ».

ART. 6.

Il terzo comma dell'articolo 5 della legge 25 maggio 1970, n. 364, è sostituito dal seguente:

« Le agevolazioni previste dal presente articolo verranno concesse alle aziende agricole secondo importi eguagliati alla entità dei capitali di conduzione, compreso il lavoro prestato dal coltivatore, determinati annualmente da ogni regione per ogni varietà di prodotto ed in relazione ai diversi tipi di impianto e per zone omogenee, con apposita circolare, previa consultazione delle organizzazioni professionali di categoria ».

ART. 7.

Al secondo comma dell'articolo 7 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, le parole: « (Sgravio per eventi naturali). In caso di perdita di almeno il 30 per cento del prodotto ordinario del fondo » sono sostituite dalle seguenti: « (Sgravio per eventi naturali). In caso di perdita di almeno il 20 per cento del prodotto ordinario del fondo ».

ART. 8.

Il secondo comma dell'articolo 17 della legge 25 maggio 1970, n. 364, è sostituito dal seguente:

« L'approvazione dello statuto è demandata alla regione in cui opera il consorzio, che decide sugli eventuali ricorsi ed ha facoltà di apportarvi modifiche. Se il consorzio ha carattere interregionale l'approvazione del suo statuto è demandata alle regioni interessate ».

L'articolo 18 della stessa legge è sostituito dal seguente:

« I consorzi sono sottoposti alla vigilanza delle regioni in cui operano, che hanno la potestà di intervenire, pure in via surrogatoria, per assicurarne il buon funzionamento e la regolare attuazione dei fini istituzionali, anche mediante lo scioglimento dell'amministrazione ordinaria e la nomina di un commissario. Per i consorzi che raggruppano produttori con un raccolto globale superiore a 750 mila quintali il Ministro dell'agricoltura e delle foreste ed il Consiglio regionale della regione in cui ha sede il consorzio possono nominare un proprio delegato nel consiglio di amministrazione, con diritto di far parte del consiglio di gestione della cassa previsto dal successivo articolo 20.

Quando si tratti di consorzi a carattere interregionale ogni regione interessata può nominare un proprio rappresentante. In tal caso i compiti di vigilanza, di cui al primo comma del presente articolo, sono esercitati d'intesa tra le regioni interessate ».

Il terzo comma dell'articolo 21 della stessa legge è sostituito dal seguente:

« Il consorzio dovrà determinare ciascun anno le tariffe dei premi a carico degli organismi associativi, avuto riguardo in particolare

al tipo di coltura ed alla zona agraria. Le tariffe dovranno essere approvate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della agricoltura e delle foreste e coi presidenti delle regioni a statuto speciale ed a statuto ordinario ».

Il primo comma dell'articolo 26 della stessa legge è sostituito dal seguente:

« L'applicazione della presente legge è demandata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per tutto il territorio dello Stato, salvi i compiti in essa riconosciuti alle regioni a statuto speciale ed a statuto ordinario ».

ART. 9.

L'articolo 8 della legge 25 maggio 1970, n. 364, è sostituito dal seguente:

« Le domande per la concessione dei prestiti e dei contributi di cui ai precedenti articoli 5 e 6, vanno presentate direttamente all'Ispettorato agrario provinciale entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto di delimitazione ».

ART. 10.

A partire dal 1° luglio 1972 tutti i poteri di intervento in conseguenza di calamità ed avversità in agricoltura passano alle regioni, salvo quelli attribuiti dalla presente legge al Governo e con la sola eccezione di quelli conferiti dalla legge 25 maggio 1970, n. 364, al Ministro del tesoro con l'articolo 1, al Ministro dell'agricoltura e delle foreste con l'ultimo comma dell'articolo 2 e al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con l'articolo 21.

ART. 11.

I benefici di cui agli articoli 5, 7, 11 e 19 della legge 25 maggio 1970, n. 364, sono cumulabili.

ART. 12.

Ogni disposizione che risulti in contrasto con la presente legge è abrogata.

ART. 13.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.